

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2174 DEL 18/11/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA FUNZIONE E RELATIVA DELEGA DELLA FUNZIONE DI AUTORITÀ COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. C) "SALUTE ANIMALE" DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2021, N. 27

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2381/22

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Antonio Stano

Il dirigente proponente, Responsabile dell'UOSD Servizi Amministrativi del Dipartimento di Prevenzione relaziona come di seguito.

Premesso che:

- in data 26.03.2021 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 in oggetto “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n.117”;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 detta la disciplina sui controlli ufficiali, e sulle altre attività ufficiali, finalizzati a garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recando modifica ai Regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n.396/2005, (CE) n. 1069/2009,(CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2011, (UE) n.652/2014, (UE) n.2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ai Regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n.1099/2009 del Consiglio e alle Direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio e abrogando i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, le Direttive 89/608/CE, 89/662/CE, 90/425/CE, 91/496/CE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la Decisione 92/438/CE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Preso atto che l'articolo 2, n. 1, “*Autorità competenti e altro personale afferente alle autorità competenti*”, del citato Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, individua le Aziende sanitarie locali, nell'ambito delle proprie competenze, quali Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché a procedere alle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 625/2017, ed ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative in molteplici settori tra cui: alimenti e sicurezza alimentare, mangimi e sicurezza dei mangimi, salute animale, benessere degli animali;

Rilevato che tra i settori in cui si esplica la funzione di Autorità competente in capo alle Aziende sanitarie locali figura, tra gli altri, all'articolo 2, n. 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 27, il settore della “*Salute animale*”;

Accertato che si tratta di una funzione di Autorità competente nel settore della “*Salute animale*” squisitamente tecnica e professionale con riferimento alle seguenti azioni:

- programmazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali nel settore della “*Salute animale*”;
- adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 625/2017 nel settore della “*Salute animale*”.

Valutata l'opportunità, ai fini di un'azione rapida ed efficace, soprattutto nell'eventualità di insorgenza di focolai di malattie infettive degli animali, di procedere al conferimento di delega della funzione di Autorità competente (già in capo al rappresentante legale dell'Azienda ULSS 7 in forza della citata normativa) al Direttore *pro - tempore* della U.O.C. Servizio Veterinario di Sanità animale del Dipartimento di Prevenzione, dott.ssa Marina Giglio, limitatamente al settore “*salute animale*”(di cui all'articolo 2, n. 1 , lettera c) del citato Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 27) e limitatamente alle seguenti azioni:

- programmazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali nel settore della “*Salute animale*”;
- adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 625/2017 nel settore della “*Salute animale*”;

Dato atto che è sempre in capo al delegante il potere di revocare la delega e quello di sostituire il delegato in caso di inerzia, nonché di agire in via di autotutela ove ricorrano i presupposti di legge;

Alla luce di quanto previsto all’art. 2, n. 1, “*Autorità competenti e altro personale afferente alle autorità competenti*”, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, e tanto premesso, si propone di procedere alla delega di cui sopra.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di prendere atto dell’articolo 2, n. 1, “*Autorità competenti e altro personale afferente alle autorità competenti*”, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, che individua le Aziende sanitarie locali, nell’ambito delle proprie competenze, quali Autorità competenti designate, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625, “*a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché a procedere alle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 625/2017, ed ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative*” in molteplici settori tra i quali: alimenti e sicurezza alimentare, mangimi e sicurezza dei mangimi, salute animale, benessere degli animali;
2. di procedere al conferimento di delega della funzione di Autorità competente (già in capo al rappresentante legale dell’Azienda ULSS 7 in forza della normativa citata al precedente punto 1) al Direttore *pro - tempore* della U.O.C. Servizio Veterinario di Sanità animale del Dipartimento di Prevenzione, dott.ssa Marina Giglio, limitatamente al settore “*salute animale*”, di cui all’articolo 2, n. 1, lettera c) del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 27 – e limitatamente alle seguenti azioni:
 - programmazione, esecuzione, monitoraggio e rendicontazione di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali nel settore della “*Salute animale*”;
 - adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 625/2017 nel settore della “*Salute animale*”;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo del sito istituzionale dell’Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.